



EuroMed Rights
EuroMed Droits
الأورو-متوسطية للحقوق

Nuovo Patto, Pessimo Impatto

Perché il nuovo Patto europeo sulla
Migrazione penalizza sia l'Italia che i
richiedenti asilo

EuroMed Rights

Novembre 2020

Rue des Comédiens 22, 1000 Bruxelles, Belgium

T +32 (0) 2 513 37 97 – E information@euromedrights.net - www.euromedrights.org

Sommario

RIEPILOGO OPERATIVO	3
INTRODUZIONE	3
1. UN USO MASSICCIO DELLA DETENZIONE: L'IMPATTO DELLE PROCEDURE DI SCREENING, D'ASILO E DI RIMPATRIO ALLA FRONTIERA	4
1.1 Lo screening e le procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera.....	4
1.2 Condizioni di detenzione, strutture e durata effettiva delle procedure.....	5
1.3 I numeri della detenzione: cosa è successo nel 2020 e nel 2016?.....	6
Il caso del 2020	6
Il caso del 2016	7
2. SOLIDARIETÀ PER CHI? NON PER I RICHIEDENTI ASILO, NÉ PER L'ITALIA O PER GLI ALTRI PRIMI PAESI D'ARRIVO	8
CONCLUSIONI	9
ALLEGATI.....	10

Riepilogo operativo

L'obiettivo di questo documento è analizzare l'impatto che il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo avrà in Italia – scelta in quanto paese di primo ingresso – nel caso in cui la proposta attuale venisse approvata. Esso esplora le conseguenze che il Patto avrebbe sul sistema di accoglienza, pone l'accento sull'uso della detenzione che questo nuovo piano implicherebbe e dimostra come né l'Italia né i richiedenti asilo trarrebbero beneficio dal meccanismo di "solidarietà".

Analizzando i dati relativi al 2016 e al 2020, questa simulazione indica come il Patto comporterebbe **un uso massiccio e prolungato della detenzione**, con gravi conseguenze sulla salute mentale e il percorso d'integrazione dei richiedenti asilo. Non solo dannosa, ma infattibile in pratica: l'attuazione del Patto richiederebbe infatti di moltiplicare la capienza dei luoghi di detenzione di 7 volte e mezza in periodi normali, e addirittura di 50 volte in anni di crisi come il 2016. Inoltre, nell'analisi si stima che il **limite di tempo di 12 settimane per effettuare le procedure d'asilo alla frontiera sia totalmente irrealistico**, in un paese dove attualmente la durata media della procedura è di due anni.

Infine, giacché il **principio del paese di primo ingresso è stato mantenuto, l'Italia dovrà prendersi carico della maggior parte dei richiedenti asilo che arriveranno nel suo territorio**. Poiché il meccanismo di solidarietà permette anche agli Stati membri di **prediligere alternative differenti al ricollocamento**, l'Italia dovrà essere consapevole del fatto che gli **Stati membri non avranno alcun incentivo a prediligere il ricollocamento rispetto alla sponsorizzazione dei rimpatri o altre forme di "solidarietà"**, come il supporto attraverso un contributo economico. In effetti, perché mai gli Stati membri dovrebbero scegliere adesso il ricollocamento come forma di solidarietà quando alcuni di loro non l'hanno fatto nemmeno nel 2016, quando era obbligatorio?

Introduzione

Il 23 settembre 2020, la Commissione Europea (CE) ha presentato un nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo. Sebbene questa proposta sia stata definita come "un nuovo inizio" basato sulla "solidarietà", essa di fatto replica ed esacerba gli errori del passato e suscita serie preoccupazioni in termini di tutela dei diritti umani e di rispetto della dignità umana. Inoltre, non abolisce il principio del primo paese d'arrivo, ma introduce solamente alcuni criteri alternativi a quest'ultimo.

EuroMed Rights ha già pubblicato "[A fresh start for human rights violations](#)", un'analisi del Patto, con i suoi meccanismi e procedure e le violazioni dei diritti umani che questo potrebbe comportare. Molti aspetti chiave, quali l'ossessione per i rimpatri e l'esternalizzazione della gestione dei migranti, il concetto pericoloso di "paese terzo sicuro" o i rischi di sospensione dell'asilo previsti dalla situazione di *forza maggiore* non verranno analizzati in questa sede. I lettori possono trovare questi dettagli nell'[analisi](#) di EuroMed Rights.

L'obiettivo di questo documento è invece quello di analizzare l'impatto che il nuovo Patto europeo potrebbe avere in Italia nel caso in cui la proposta attuale venisse approvata. Questo documento esaminerà dunque i possibili effetti dell'attuazione del Patto sull'intero sistema d'accoglienza e integrazione nel paese. Sulla base di dati reali, si esplorerà la fattibilità dello screening e delle procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera. A questo scopo, si analizzeranno la capienza degli attuali hotspot, l'uso della detenzione e la possibile durata di queste procedure, e si valuteranno gli effetti che le nuove procedure avranno sul sistema d'integrazione. Infine verranno analizzati i possibili effetti del meccanismo di solidarietà in un paese di primo ingresso, dimostrando come né l'Italia né i richiedenti asilo ne trarrebbero alcun beneficio. Questa analisi ha come focus l'Italia, ma i risultati della simulazione possono essere facilmente applicati agli altri paesi di primo ingresso come Spagna, Malta, Grecia e Cipro.

1. Un uso massiccio della detenzione: l'impatto delle procedure di screening, d'asilo e di rimpatrio alla frontiera

L'obiettivo di questa sezione è di esplorare i possibili effetti del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo sul sistema di accoglienza italiano. Per fare questo, verrà simulata l'applicazione del Patto in due scenari differenti: 1) il 2020 – un anno non particolarmente caratterizzato da un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi – e 2) il 2016 - l'anno in cui l'Italia ha registrato il maggior numero di arrivi dagli anni '90.

Come premessa, il documento propone una breve introduzione alle nuove procedure introdotte dalla proposta della CE e una panoramica dei luoghi di detenzione dei migranti.

1.1 Lo screening e le procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera

Per quanto riguarda le procedure, non appena entrati sul territorio in seguito a uno sbarco, dopo essere atterrati in aeroporto o all'ingresso dei valichi di frontiera via terra, tutti i richiedenti asilo verranno sottoposti a uno **screening**. Lo scopo è di identificare la persona attraverso varie fasi, inclusi controlli sanitari e di sicurezza e rilevamento delle impronte digitali. La persona sottoposta a screening verrà trattenuta in luoghi chiusi, che possono essere identificati come gli attuali hotspot.

Già lo screening di per sé solleva una serie di questioni in termini di violazione dei diritti umani: in primo luogo, queste forme di detenzione non hanno alcuna base legale, né saranno convalidate da un'autorità giuridica. In secondo luogo, lo screening dovrà essere completato al massimo entro 5 giorni dall'arrivo, cosa che sembra difficilmente fattibile nella pratica data la durata media attuale di permanenza negli hotspot. Per dare un esempio, nell'hotspot di Messina, la durata media della permanenza è di [42 ore](#). Il tipo e la durata dello screening non sembrano inoltre idonei a una valutazione efficace della situazione individuale della persona e della vulnerabilità fisica e psicologica (in particolare se consideriamo che molti richiedenti asilo hanno vissuto eventi traumatici nei loro viaggi verso l'Europa, inclusi trattamenti inumani e torture). Inoltre, il fatto che durante lo screening non vi sia accesso all'assistenza e all'orientamento legale né sia possibile ricorrere contro i suoi esiti riduce significativamente le tutele giuridiche per i migranti e i richiedenti asilo. In terzo luogo, la capienza delle strutture sembra ben lontana dall'essere sufficiente, sia per quanto concerne la fase di screening che le due procedure di frontiera.

A seconda del risultato dello screening, i richiedenti asilo verranno avviati alla procedura normale d'asilo – quella attualmente in vigore – o alla **procedura di asilo alla frontiera**, la cui possibile attuazione è l'oggetto di questa analisi. In breve, i migranti che vengono sottoposti a questa procedura verranno tenuti in strutture alla frontiera e privati della loro libertà di movimento per tutta la durata della procedura, stabilita ad un massimo di 12 settimane. Nel caso di un diniego verrà subito avviata la **procedura di rimpatrio alla frontiera**, anch'essa con un tempo limite massimo di 12 settimane. Anche nel corso della procedura di rimpatrio, il migrante verrà tenuto in condizione di privazione della libertà.

Nel caso di una **"situazione di crisi"**, la proposta della CE include la possibilità di cambiare le procedure su richiesta di uno o più Stati membri. Questa proposta estenderebbe il limite di tempo per lo screening a 10 giorni e il tempo massimo previsto per le procedure d'asilo e di rimpatrio alla frontiera a 20 settimane – invece che 12 – ciascuna.

1.2 Condizioni di detenzione, strutture e durata effettiva delle procedure

Attualmente, i luoghi di detenzione per i migranti in Italia sono gli hotspot (con una capienza di 1072 posti) e i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR – con una capienza di 1235 posti in tutto il territorio). Insieme raggiungono una capienza totale di **2.307 posti**.

La possibilità di usare **navi quarantena** per queste procedure (raggiungendo circa 2000 posti per ogni nave, con un totale di **8000 posti**) porterebbe a pratiche illecite e gravi violazioni dei diritti umani. Il fatto che un migrante di 15 anni sia morto a seguito di una detenzione prolungata su una di queste navi e che un altro migrante sia morto gettandosi in mare da una delle navi quarantena suscita serie preoccupazioni relativamente all'uso di queste strutture. A seguito di una [visita su una di queste navi](#), il Garante nazionale per la tutela delle persone detenute ha reiterato la necessità di adottare queste misure solo in circostanze eccezionali. Inoltre, le associazioni della società civile hanno lanciato numerosi [appelli](#) affinché i minori non vengano trattenuti in mare sulle navi quarantena.

Per quanto riguarda la **durata di queste procedure**¹, è altamente improbabile che la procedura di asilo alla frontiera termini entro le 12 settimane (3 mesi) come previsto dalla proposta della CE. Attualmente infatti, un richiedente asilo deve attendere almeno **10 mesi** dalla presentazione della prima domanda fino al suo esito. Se a questo aggiungiamo la durata del primo appello, la durata totale della procedura ha una buona probabilità di raggiungere i **2 anni** o persino più di **3 anni e 7 mesi**, se consideriamo la possibilità di un passaggio in Corte di Cassazione.

In ogni caso, stando alle proposte attuali, in seguito a un esito negativo della domanda di asilo, il richiedente “incanalato” in una procedura di rimpatrio alla frontiera rimarrà in detenzione per un massimo di altre 12 settimane, che sommandosi ai tre mesi della procedura di asilo estenderebbero la detenzione a 6 mesi.

Per quanto riguarda le condizioni nelle strutture di detenzione, molti rapporti² hanno ripetutamente denunciato le condizioni deplorable negli hotspot e nei CPR, che sono spesso sovraffollati, senza alcuna separazione tra uomini, donne e bambini e in condizioni igieniche inadeguate. Spesso inoltre non offrono la possibilità di accedere alle cure sanitarie. Numerosi sono stati i casi di tentativi di suicidio e atti di autolesionismo riportati. Ad esempio, una sentenza della Corte di Bari (Puglia) nel 2014 [ha descritto](#) le condizioni nel CPR di Bari (ex CIE – Centro di Identificazione ed Espulsione) come “disumane” e peggiori di una prigione. Per le organizzazioni della società civile, per i giornalisti e per altri attori esterni è inoltre molto difficile accedere a queste strutture e le ragioni che negano loro l'accesso sono spesso vaghe³.

La moltiplicazione dei tempi e dei luoghi di detenzione è tra l'altro contraria alla normativa nazionale, che prevede che un giudice debba convalidare qualsiasi tipo di detenzione entro 48 ore. I luoghi in cui vengono eseguite le procedure di screening devono essere ubicati pertanto vicino alla Corte, escludendo di fatto luoghi come l'hotspot di Lampedusa nonché la maggior parte degli hotspot attualmente in uso.

Questi periodi prolungati di detenzione, in tali condizioni disperate, hanno inoltre un effetto traumatico sulla situazione fisica e psicologica dei migranti. Una recente [ricerca](#) svolta dai Medici per i Diritti Umani

¹ Vedi Allegato 3.

² Vedi es. <https://openmigration.org/analisi/la-sospensione-dei-diritti-nei-cpr/>; <https://www.meltingpot.org/Gabbie-Voci-dal-CPR-di-Torino.html#.X5FqYdBLjIU>; <https://www.stampalibera.it/2018/08/29/linchiesta-di-antonio-mazzeo-hotspot-migranti-di-messina-disumano-e-abusivo/>

³ Vedi ad esempio, l'appello dell'ASGI al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia per accedere all'hotspot di Lampedusa, 13/10/2020, <https://www.asgi.it/notizie/hotspot-accesso/>

(MEDU) ha **dimostrato scientificamente** l'impatto negativo del modello di accoglienza dei centri sovraffollati, come il CARA di Mineo in Italia o il campo profughi di Moria in Grecia, sulla sanità mentale dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Questo studio enfatizza l'importanza dell'ambiente post-migratorio sulla salute mentale dei migranti e dimostra anche come i grandi centri di accoglienza e di detenzione possano essere considerati come dei "modelli doppiamente traumatizzanti", che fanno rivivere loro le esperienze traumatiche passate, come ad esempio: torture, detenzione, aggressioni fisiche, avere assistito all'uccisione di una o più persone, essere stati vicini alla morte, rapimento, violenza sessuale e molti altri ancora.

1.3 I numeri della detenzione: cosa è successo nel 2020 e nel 2016?

Considerati il funzionamento delle nuove procedure e la situazione attuale dei luoghi di detenzione dei migranti – e mettendo per un attimo da parte tutte le questioni che possono essere sollevate in materia di diritti umani – la domanda da porsi è: **è davvero possibile privare della libertà personale tutti i richiedenti asilo che arrivano in Italia per la durata delle nuove procedure introdotte dalla proposta della CE?**

Il caso del 2020

Al 15 ottobre, il numero dei richiedenti asilo arrivati via mare era di 25.920 persone. Chiaramente i richiedenti asilo possono arrivare in Italia anche via terra o in aereo, ma non sono disponibili dati ufficiali in merito. Questo può essere (parzialmente) spiegato dal fatto che le forze dell'ordine effettuano spesso respingimenti illegali alle frontiere terrestri e agli aeroporti, non lasciandone alcuna traccia scritta⁴. Per questo rapporto useremo quindi i dati ufficiali relativi ai soli arrivi via mare. 25.920 non è un numero particolarmente elevato: si applicherebbero in questo caso le regolari procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera introdotte dalla proposta della Commissione⁵.

Quanti richiedenti asilo verrebbero a questo punto sottoposti alla procedura di frontiera? Possiamo stimarne il numero basandoci sui criteri stabiliti per l'applicazione della procedura di frontiera. Il criterio principale è il paese d'origine: tutti i richiedenti provenienti da un paese per cui il più recente tasso annuale di riconoscimento a livello europeo è del 20% o inferiore saranno automaticamente avviati alla procedura di frontiera⁶. Eccezioni sono previste per minori non accompagnati, bambini di età inferiore ai 12 anni accompagnati da membri della famiglia e per motivi di salute e vulnerabilità.


⁴ Per avere un'idea approssimativa, nel 2019 circa 7000 richiedenti asilo sono entrati in Italia attraverso il confine sloveno e il Garante per i diritti delle persone detenute ha scoperto che nel 2018, 2.415 persone erano state respinte all'Aeroporto di Fiumicino e 2.111 all'Aeroporto di Malpensa. Fonte: Asylum Country Report – Italy 2019 <http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy>. I respingimenti illegali avvengono anche in mare, in seguito al Memorandum d'Intesa tra Italia e Libia firmato nel 2017 e successivamente riconfermato.

⁵ Lo specifico riferimento è la Proposta modificata di un Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce una procedura comune per la protezione internazionale all'interno dell'Unione Europea e l'abrogazione della Direttiva 2013/32/UE.

⁶ Europea e l'abrogazione della Direttiva 2013/32/UE. 7 Nel testo di riferimento del Patto, "Procedura" (611), non viene specificato come tale tasso debba essere calcolato. Tuttavia, nello "EC Staff Working Document", altro testo parte della proposta, si specifica che tale tasso corrisponde alla percentuale di decisioni di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria sul numero totale di decisioni relative alle richieste di asilo in prima istanza [EC Staff Working Documenti (207) p.20, nota 17].

Nel caso dei 25.920 richiedenti asilo arrivati via mare finora nell'arco del 2020, possiamo ragionevolmente stimare che il numero plausibile di migranti sottoposti alla procedura di frontiera potrebbe oscillere tra 16.486 e 21.440 . **Ai fini di questa simulazione utilizzeremo il numero medio, 19.440 persone**⁷.

E' evidente che in un periodo come questo, in cui il sistema detentivo italiano ha già dimostrato di essere inadeguato – e più che mai durante la crisi del Covid-19 – l'idea di aumentare di migliaia di unità il numero di persone in detenzione non è solo pericolosa, ma anche inattuabile. I grafici in basso mostrano l'evoluzione della capienza dei luoghi di detenzione che sarebbe risultata necessaria per applicare le nuove procedure nel corso del 2020. Per quanto riguarda i diversi tipi di strutture, possiamo immaginare che gli hotspot verrebbero utilizzati per le procedure di screening e i CPR per le procedure di rimpatrio alla frontiera ma, ai fini di questa simulazione, considereremo insieme gli hotspot che i CPR Due sono i potenziali scenari presi in considerazione. In entrambi, tutti i richiedenti asilo trascorrono cinque giorni in detenzione per essere sottoposti allo screening. Nel primo caso, tutti i 19.440 richiedenti destinati alla procedura di asilo alla frontiera sono tratti in stato detentivo per 18 settimane. 18 settimane è la durata media tra 12 settimane (il limite di tempo massimo per la procedura di asilo alla frontiera) e 24 settimane (il limite di tempo massimo per la procedura di asilo più la procedura di rimpatrio alla frontiera). Nel secondo scenario, tutti i richiedenti asilo incanalati in questa procedura restano in detenzione per 24 settimane, che è il limite di tempo massimo possibile in linea con la proposta. Le proiezioni si basano sugli arrivi mensili da gennaio al 15 ottobre 2020 (TAB 3 negli Allegati).



In entrambi i casi, il numero delle persone che dovrebbero essere detenute è inequivocabilmente molto più alto rispetto ai posti disponibili. Nei momenti di maggiore pressione, ben 14.453 o 16.289 (rispettivamente negli scenari di 18 e 24 settimane) persone verrebbero detenute nello stesso momento, di fronte a una capienza di 2.307 posti tra hotspot e CPR.

Il caso del 2016


Se guardiamo al 2016, i numeri sono molto diversi: in quell'anno, l'Italia ha infatti registrato 181.436 arrivi via mare. Possiamo immaginare uno scenario in cui l'Italia avesse richiesto (e ottenuto) che il paese fosse collocato in una **situazione di crisi** dalla Commissione Europea, come previsto dalla proposta della CE. In questo caso, l'Italia avrebbe dovuto disporre lo screening – e la conseguente detenzione- per 181.436 persone, con la possibilità di estendere il limite di tempo per lo screening a 10 giorni.

⁷ Per i dettagli vedi l'Allegato I

Inoltre, nella situazione di crisi, il tasso di riconoscimento per cui i richiedenti possono essere destinati alla procedura di asilo alla frontiera è pari o inferiore al 75% invece che al 20%.

Non abbiamo dati disponibili sulle nazionalità dei richiedenti asilo arrivati via mare nel 2016, ma abbiamo i dati relativi alle nazionalità dei migranti che hanno presentato una domanda di asilo nello stesso periodo. Presumendo che l'incidenza delle nazionalità sia stata più o meno la stessa, possiamo affermare che approssimativamente **141.329 richiedenti asilo sarebbero stati destinati alla procedura di asilo alla frontiera**⁸.

Nell'ambito della situazione di crisi, la durata massima prevista per la procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera è di 20 settimane invece di 12. Anche in questa simulazione sono stati presi in considerazione due scenari: nel primo, i richiedenti asilo rimangono in detenzione per 30 settimane, il tempo medio tra quelli massimi previsti per la procedura di asilo e quella di rimpatrio alla frontiera. Nel secondo, tutti i richiedenti asilo incanalati in questa procedura restano in detenzione per 40 settimane, il limite di tempo massimo cumulativo stabilito per le due procedure nella situazione di crisi.



I grafici parlano da soli. In momenti di massima pressione 110.561 o 122.825 persone sarebbero state detenute, di fronte a una capacità massima di 2.307 posti.

2. Solidarietà per chi? Non per i richiedenti asilo, né per l'Italia o per gli altri primi paesi d'arrivo

“Solidarietà” è stata la parola chiave della presentazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Non solo è stata usata diverse volte nei discorsi della Presidente della Commissione Von der Leyen e dei Commissari Johansson e Schinas, ma definisce inoltre il meccanismo che rappresenta il cuore di questa proposta: il “meccanismo di solidarietà”. Come EuroMed Rights, abbiamo già precisato che questo è un concetto di solidarietà distorto, perché viene concepito come solidarietà tra gli Stati membri piuttosto che solidarietà nei confronti di migranti e rifugiati. Ma possiamo effettivamente affermare che il Patto crea un sistema di solidarietà tra gli Stati membri?

⁸ Per i dettagli vedi Allegato 2

Prima di tutto, nonostante introduca alcuni nuovi criteri in materia di responsabilità, **la proposta della CE non abolisce il Regolamento di Dublino**. Al contrario, la proposta mantiene il principio per cui il primo paese d'arrivo è responsabile dell'asilo, correggendolo poi con meccanismo di solidarietà.

Tuttavia, **i paesi di primo ingresso come l'Italia non trarrebbero un grande beneficio dalla solidarietà degli altri Stati membri**. La proposta stabilisce infatti che il meccanismo di solidarietà obbligatoria tra gli Stati membri può essere attivato in tre scenari: 1) in una situazione di "pressione migratoria" 2) nelle procedure di sbarco a seguito di un'operazione di soccorso e 3) in una situazione di crisi. Nei primi due scenari, gli Stati membri possono scegliere di ricollocare i migranti nel loro territorio, sponsorizzarne il rimpatrio o fornire altre forme di supporto, come aiutare gli Stati membri interessati a rafforzare le capacità di gestione delle frontiere o a rispondere alle esigenze di accoglienza e asilo. Il terzo scenario (la "situazione di crisi") permette agli Stati membri di scegliere unicamente tra il ricollocamento o la sponsorizzazione del rimpatrio.

Ora, supponiamo che l'Italia desideri ricevere un supporto da parte di altri Stati membri nel ricollocare alcuni dei richiedenti asilo. In questo caso, l'Italia dovrebbe essere a conoscenza del fatto che gli Stati membri **non sono in alcun modo incentivati a prediligere il ricollocamento rispetto alla sponsorizzazione dei rimpatri o altre forme di "solidarietà"**. Questo è particolarmente vero, giacché il contributo finanziario erogato per il ricollocamento e la sponsorizzazione del rimpatrio è lo stesso. Inoltre, Paesi come Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia – ovvero i Paesi del "Gruppo Visegrad", ma anche Austria, Danimarca, Estonia, Lettonia e Slovenia hanno già dichiarato che non intendono effettuare ricollocamenti. Pur essendo molto recente, la solidarietà prevista dal Patto europeo è già controversa. Di conseguenza, paesi come l'Italia, continueranno a essere tra quelli a dover sostenere la maggior parte dell'"onere".

Esiste poi un altro aspetto molto preoccupante del meccanismo di solidarietà, ed è l'uso della detenzione che questo comporterebbe. Come accennato precedentemente, i richiedenti asilo possono essere trattenuti nell'ambito delle procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera. Quando, all'interno del meccanismo di solidarietà, uno Stato membro sovrintende al rimpatrio di un migrante, questo Stato membro ha otto mesi per portare a termine la procedura. Nel caso in cui la procedura abbia un esito negativo e la persona non sia stata rimpatriata entro otto mesi, lo Stato membro dovrà ricollocare la persona nel suo territorio e proseguire gli sforzi per rimpatriarla. Nella proposta, **non è chiaro come verranno trattate queste persone: verranno detenute nuovamente nello stato sponsor? Per quanto tempo? Data la discrepanza da paese a paese e l'assenza di meccanismi di monitoraggio, questa procedura solleva molti dubbi e questioni**. Inoltre, nel caso di un ricollocamento, la proposta stabilisce che gli Stati membri possono ricollocare un beneficiario di protezione internazionale in un altro paese entro 3 anni dal momento in cui viene garantito lo status. **Questa possibilità compromette chiaramente il percorso d'integrazione dei richiedenti asilo e riduce il contributo positivo che potrebbero portare all'economia di uno Stato membro**.

Conclusioni

Come tutti i paesi di primo ingresso, l'Italia non trarrà alcun beneficio dalla proposta della Commissione e ha poco interesse nel sostenerla. Le ragioni principali sono le seguenti:

- Le nuove procedure comporterebbero **un uso massiccio della detenzione**. Gli attuali **luoghi di detenzione per i migranti** – hotspot e CPR- **sono insufficienti**, nella misura in cui necessiterebbero di essere moltiplicati del 7,5 in periodi normali e di circa 50 volte in anni come il 2016. È chiaro che l'Italia non sarebbe mai in grado di privare della libertà personale tutte queste persone, che ad ogni modo sarebbero "colpevoli" solamente di aver fatto domanda di asilo, che rimane un diritto umano.

- I luoghi di detenzione come gli hotspot e i CPR, versano in **condizioni deprecabili**: isolati, sovraffollati, in condizioni igieniche inadeguate e senza possibilità di accedere alle cure sanitarie, a un aiuto legale o a un supporto psicologico e senza nessuna separazione tra uomini, donne e bambini. Numerosi tentativi di suicidio e atti di autolesionismo vi sono stati infatti denunciati.
- Con una durata media attuale di 2 anni per le procedure d’asilo, è **assolutamente improbabile che le procedure di asilo alla frontiera vengano portate a termine entro il tempo previsto di 12 settimane**. Trascorso questo periodo, inoltre, i richiedenti asilo sarebbero liberi di entrare nel territorio nazionale, il che renderebbe la precedente attuazione della detenzione totalmente inutile e solamente dannosa.
- Come paese di primo ingresso, **l’Italia dovrà sostenere la maggior parte dell’“onere”** dei richiedenti asilo che arrivano in Europa. Questo è dovuto al fatto che il sistema di Dublino è stato modificato solo lievemente, mentre è stato mantenuto il **principio dei paesi di primo ingresso**. Il **“meccanismo di solidarietà”** permette anche agli Stati membri di **scegliere alternative differenti al ricollocamento** e molti degli Stati membri hanno già dichiarato che così intendono fare.
- Un ambiente post-migratorio traumatico -risultante dalla **detenzione prolungata** e dal **sovraffollamento dei grandi centri di accoglienza**- compromette il percorso d’integrazione dei richiedenti asilo e ha gravi effetti sulla **loro salute mentale**. La società nel suo insieme sosterrà i costi sanitari, sociali, ed economici.
- **Le vie legali d’accesso sono l’opzione migliore**. Dare maggiori opportunità ai migranti per venire in Italia, aumentando i canali legali di migrazione è l’unico modo per sostenere il sistema economico italiano. Attualmente i lavoratori stranieri contribuiscono al **9,5 % del PIL italiano** e si stima che gli attuali **600.000 immigrati irregolari** in Italia potrebbero contribuire fino a **2,6 miliardi di euro all’anno**. Il progetto dei corridoi umanitari, le quote di reinsediamento e i sistemi di sponsorizzazione all’interno delle comunità dovrebbero essere incrementati per permettere alle persone bisognose di protezione di usufruire del diritto di richiedere asilo e di venire in Italia in sicurezza, senza sofferenze infinite e rischi per le loro vite.

ALLEGATI

- I. Dei 25.920 richiedenti asilo, le principali nazionalità rappresentate sono state Tunisia, Bangladesh, Algeria, Costa d’Avorio, Pakistan, Sudan, Egitto, Marocco, Afghanistan e Somalia. Solo i richiedenti asilo del Sudan, Afghanistan e della Somalia si sono qualificati per la normale procedura d’asilo, giacché i loro tassi di riconoscimento all’interno dell’UE nel 2019 erano rispettivamente del 53,46 e del 46 % (vedi TAB 1). A questi, dovremmo sottrarre il numero di minori non accompagnati dal paese d’origine con un tasso di riconoscimento del 20% o inferiore. Sappiamo che nel 2020 sono arrivati in Italia 3.193 richiedenti asilo, ma non possediamo dati precisi sulle loro nazionalità. Tuttavia, possiamo stimare che il 75% di questi almeno proveniva dai paesi d’origine con un basso tasso di riconoscimento. Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, il numero da sottrarre ammonterebbe a 2.395 persone. Il risultato è di 21.440. Poiché non abbiamo dati sulle nazionalità dei richiedenti asilo dopo le dieci più comuni, possiamo stabilire un intervallo che va dai 16.486 ai 21.440 richiedenti asilo – dal caso in cui tutti gli “altri” si qualificassero per la normale procedura d’asilo al caso in cui nessuno di loro lo facesse. Il numero non è ancora preciso perché 1) non abbiamo dati sugli arrivi in aereo e via

terra che renderebbero il numero superiore 2) non abbiamo dati sui minori di età inferiore ai 12 anni accompagnati dai membri della famiglia che si qualificerebbero per la normale procedura d'asilo e ridurrebbero potenzialmente questa cifra.

- II. Delle 123.654 domande di richiesta d'asilo solo il 9% delle persone dei paesi-terzi si sarebbe qualificata per la normale procedura d'asilo. Queste persone provenivano dall'Eritrea, Siria e Iraq. Se applichiamo la stessa percentuale a 181.436 (il numero degli arrivi) otteniamo un numero di 165.107 (vedi TAB 2 qui sotto). A questo numero dobbiamo sottrarre i minori non accompagnati. Dei 25,846 minori non accompagnati via mare non abbiamo dati sulla nazionalità. Abbiamo invece dati sulla nazionalità dei minori non accompagnati che erano presenti sul territorio italiano nel dicembre 2016: da qui possiamo presumere che solo l'8% di questi provenisse da uno dei paesi d'origine con un tasso di riconoscimento superiore al 75% (23.778). Il risultato è pertanto di 141.329 persone. Anche in questo caso, non disponiamo di numeri sugli arrivi per via aerea o via terrestre e sui minori di età inferiore ai 12 anni accompagnati da membri della famiglia.

TAB 1		
Arrivi via mare nel 2020 per nazionalità ⁹		Tasso di riconoscimento a livello europeo relativo al 2019 ¹⁰
Tunisia	10.745	3,8 %
Bangladesh	3.333	6,2%
Algeria	1.166	6,3%
Costa d'Avorio	1.112	16,8%
Pakistan	1076	9,8 %
Sudan	791	53,1%
Egitto	758	12,1%
Marocco	691	7,9 %
Afghanistan	676	45,7%
Somalia	618	46,5%
Altri	4.954	
Totale	25.920	

TAB 2		
Domande di asilo nel 2016 per nazionalità ¹²		Tasso di riconoscimento a livello europeo relativo al 2015
Nigeria	27.289	10%
Pakistan	13.660	18,50%
Gambia	9.040	5,60%
Senegal	7.723	6,70%
Eritrea	7.472	93,60%
Costa d'Avorio	7.459	16%
Bangladesh	6.818	5,80%
Mali	6.438	10,70%
Guinea	6.057	28,90%
Ghana	5.018	3,50%
Afghanistan	2.852	61,60%
Ucraina	2.682	17,9%
Somalia	2.404	56,30%
Cameroon	1.987	21,7%
Siria	1.590	96,4%
Marocco	1.556	6%
Iraq	1.538	87,70%
El Salvador	1.087	4,30%
Cina	871	30,9%
Burkina Faso	850	15,2%
Egitto	787	25,60%
Guinea-Bissau	740	5,7%
Togo	658	11,40%
Sierra Leone	618	19,6%
India	555	4,1%
Sudan	503	39,30%
Altri	5.402	
Totale	123.654	

TAB 3	
Arrivi mensili via mare – 2020 ¹¹	
Gennaio	1342
Febbraio	1211
Marzo	241
Aprile	671
Maggio	1654
Giugno	1831
Luglio	7067
Agosto	5323
Settembre	4386
Ottobre	2194
Novembre	0
Dicembre	0
Totale	25920

⁹http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_15-10-2020.pdf

¹⁰ Data on annual recognition rates have been calculated on the basis on Eurostat data.

¹¹http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_15-10-2020.pdf

¹² http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_dati_2015_2016_0.pdf

TAB 4	
Arrivi mensili via mare- 2016¹³	
Gennaio	5273
Febbraio	3828
Marzo	9676
Aprile	9149
Maggio	19957
Giugno	22339
Luglio	23552
Agosto	21294
Settembre	16975
Ottobre	27384
Novembre	13581
Dicembre	8428
Total	18143
	6

III. Durata attuale della procedura di asilo¹⁴:

TAB 5		
	Durata media (in giorni)	
Prima domanda di protezione		
Audizione da prima richiesta	252,7	
Notifica dell'esito dall'audizione	64	
Totale prima domanda		316
Primo grado		
Presentazione del ricorso dall'esito della domanda	24,1	
Decisione da presentazione del ricorso	290,9	
Totale primo grado		315
Totale primi due livelli		2 anni
Corte di Cassazione		
Presentazione ricorso dall'esito di primo grado	222,5	
Decisione dalla presentazione del ricorso	464,5	
Totale Corte di Cassazione		687
Totale intera procedura		1.318 (più di 3 anni e 7 mesi)

¹³http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2017.pdf

¹⁴ <https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2017/06/Atlante-Sprar-2016-2017-RAPPORTO-leggero.pdf>, p. 206.